

## **Prestito Personale (Mutuo Chirografario)**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

#### **Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni**

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Corso Vittorio Emanuele – 80059 Torre del Greco

Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487

E-mail : [info@bcp.it](mailto:info@bcp.it) - Sito internet : [www.bcp.it](http://www.bcp.it)

n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI: 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

In caso di **Offerta Fuori Sede** riquadro da compilare a cura del soggetto che entra in rapporto con il Cliente

Dati, qualifica e numero iscrizione all'Albo del soggetto che entra in rapporto con il Cliente

_____
_____

### **CHE COSA E' UN PRESTITO PERSONALE**

Con il contratto di prestito personale (*mutuo chirografario*) una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento, di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate.

Destinatari del finanziamento sono i clienti privati (persone fisiche). Per i clienti privati che rivestono la qualità di consumatori, il finanziamento è regolato dalla normativa sul Credito ai Consumatori; pertanto, nei casi previsti dalla normativa, si rinvia al documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" che la Banca consegna gratuitamente al cliente consumatore e che è necessario leggere prima della sottoscrizione del contratto di apertura di credito.

Il prestito può essere assistito da garanzie. Per la costituzione di garanzie reali si rinvia al foglio informativo relativo al pegno.

Il cliente può associare al prestito una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio e invalidità.

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

*Per le eventuali componenti di natura assicurativa si rinvia agli strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore e che sono disponibili presso le filiali della Banca.*

Per saperne di più:

- la "**Guida al Credito ai Consumatori**" contenente informazioni su cosa sia un finanziamento, come sceglierlo, a cosa fare attenzione prima o dopo la conclusione del contratto, quali diritti ha il Cliente e come può farli valere disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della banca [www.bcp.it](http://www.bcp.it);
- la "**Guida - La centrale dei rischi in parole semplici**" che contiene informazioni su cos'è la centrale dei rischi e come funziona ed è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) e sul sito della banca [www.bcp.it](http://www.bcp.it).

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL PRESTITO PERSONALE

	VOCI	COSTI	
	Importo Massimo Finanziabile	Fino a 50.000 €	
	Durata (la banca si riserva la facoltà di proporre durate diverse)	Da 24 mesi a 120 mesi (10 anni)	
<b>TASSI</b>	Tasso d'interesse nominale annuo (TAN)	Tasso Fisso Max Ordinari:	11,50 %
		Tasso Fisso Max con garanzia reale:	10,50 %
	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Ordinari Max:	12,74 %
		Con garanzia reale Max:	11,62 %
		<i>I valori del TAEG sono riferiti all'importo finanziato di € 35.000 ipotizzando il rimborso mensile in 60 mesi comprensivo di spese istruttoria di euro 350,00 ed imposta sostitutiva dello 0,25 % (DPR601/73) pari ad euro 87,50</i>	
Tasso di mora	Tasso d'interesse nominale annuo maggiorato di 1,9 %		

		VOCI	COSTI
<b>SPESE</b>	Spese per la stipula del contratto	Spese d'Istruttoria	1,00 % dell'importo finanziato (Max 516,00 €)
	Spese per la gestione del rapporto	Invio Comunicazioni	Recupero spese postali 1,00 €
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>		Tipo di Ammortamento	Piano di Ammortamento "Francese"
		Tipologia Rata	Rata Costante
		Periodicità Rata	Mensile (per particolari esigenze e previa approvazione anche Trimestrale/ Semestrale)

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Prestito Personale (Mutuo Chirografario) a Tasso Fisso 11,50 %								
Durata Mes	Importo	Rata	Importo	Rata	Importo	Rata	Importo	Rata
60	5.000	€ 109,96	10.000	€ 219,93	20.000	€ 439,85	35.000	€ 769,74

La modalità di calcolo degli interessi utilizzata negli esempi è l'anno civile (365 giorni)

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n.108/1996), relativo alla presente operazione, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca all'indirizzo [www.bcp.it](http://www.bcp.it).**

\* \* \*

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

- Imposta Sostitutiva *pro tempore* vigente calcolata sull'importo finanziato

In alternativa all'applicazione dell'imposta sostitutiva, il cliente avrà la facoltà di optare per la corresponsione dell'imposta di ordinaria (imposta di registro ed imposta di bollo, non dovuta per i finanziamenti regolati in conto corrente).

#### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

o Compenso per estinzione anticipata sul capitale residuo estinto anticipatamente	1,00%
o Compenso per estinzione anticipata sul capitale residuo estinto anticipatamente se il Cliente è un Consumatore	
▪ Se la durata residua del finanziamento è superiore ad 1 anno	1,00%
▪ Se la durata residua del finanziamento è pari o inferiore ad 1 anno	0,50%
o Certificazione attestante lo stato di "estinto"	8,00 €
o Copie di atti di mutuo e documentazione varia	6,00 €
o Duplicato di quietanza	8,00 €
o Copia piano di ammortamento	6,00 €*
o Certificato di sussistenza del credito	52,00 €
o Invio lettera di sollecito	5,00 €
o Certificazione conteggio estintivo	15,00 €
o Recupero spese postali	1,00 €

\* per Clienti Consumatori il rilascio di copia del Piano di Ammortamento è gratuito

#### SERVIZI ACCESSORI AL PRESTITO PERSONALE (Mutuo Chirografario) FACOLTATIVI

**Possono essere associate al Mutuo chirografario specifiche Polizze Assicurative in grado di mitigare sia il rischio vita che il rischio danni. Per le informazioni riguardanti i prodotti assicurativi si rimanda al Fascicolo Informativo ed agli altri strumenti di Trasparenza previsti dalla normativa assicurativa che la banca consegna e che il cliente deve leggere attentamente prima della sottoscrizione del contratto assicurativo.**

#### RECESSO, PORTABILITA' E PROCEDURE STRAGIUDIZIALI

##### Recesso ed estinzione anticipata

- La Banca ha piena facoltà di chiedere in qualsiasi momento la immediata e totale estinzione del debito con preavviso scritto di almeno tre giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art 1186 c. c. ovvero sussista altra giusta causa.
- Se il Cliente riveste la qualità di Consumatore può recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla data di conclusione del contratto. Tale facoltà è esercitabile previa restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo già erogate. Mediante l'invio alla Banca di una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Gruppo bancario Banca di Credito Popolare – Ufficio Crediti Speciali – Palazzo Vallenga – C.so Vittorio Emanuele, 92/100 – Torre del Greco (Na).
- Il Cliente, se consumatore, può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'articolo 125-sexies TUB, versando l'importo in linea capitale residuo ancora da rimborsare alla data della richiesta, oltre alle rate insolute e interessi di mora per ritardati pagamenti. In caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, oltre che degli interessi, anche di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo o commissione per l'estinzione anticipata pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, o allo 0,5 % se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Tale indennizzo non è dovuto se l'estinzione è effettuata in esecuzione di un contratto di

assicurazione a garanzia del credito, se l'importo rimborsato anticipatamente è uguale all'intero debito residuo ed è uguale o inferiore a € 10.000.

### Portabilità (surroga per volontà del debitore)

Qualora il Cliente, allo scopo di rimborsare il finanziamento, dovesse ottenere da un'altra Banca ovvero altro Intermediario un nuovo finanziamento, non sarà tenuto a sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte prestataria ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del finanziamento, la Banca procederà alla chiusura immediata del rapporto.

### Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a [reclami@bcp.it](mailto:reclami@bcp.it) (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio e entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca, la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa [www.bcp.it](http://www.bcp.it). Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it); il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

<b>Consumatore</b>	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta</i>
<b>Tasso fisso</b>	<i>Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.</i>
<b>Tasso variabile</b>	<i>Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo.</i>
<b>TAEG</b>	<i>Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza.</i>
<b>Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (anche SECCI – Standard European Credit Consumer Information)</b>	<i>È un documento previsto dalla normativa sul Credito ai Consumatori che la Banca consegna al consumatore prima della sottoscrizione del contratto di credito. Il documento contiene le informazioni necessarie al consumatore per consentirgli il confronto tra le diverse offerte del credito sul mercato così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito</i>
<b>Preammortamento</b>	<i>Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.</i>

<b>Ammortamento</b>	<i>E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.</i>
<b>Ammortamento "francese"</b>	<i>La quota capitale è crescente e la quota interessi decrescente; nell'ipotesi di tasso fisso le rate sono costanti, cioè sono uguali per tutta la durata del finanziamento.</i>
<b>Società Cattolica</b>	<i>Primaria compagnia assicurativa(Società Cattolica Assicurazioni)</i>
<b>Premio Assicurativo</b>	<i>Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio viene detto unico quando versato in unica soluzione al momento della stipula del contratto.</i>
<b>Rata</b>	<i>Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato) - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).</i>
<b>Banca / Banca mutuante / BCP</b>	<i>E' la Banca di Credito Popolare.</i>
<b>Parte mutuataria</b>	<i>E' il richiedente.</i>
<b>TUB</b>	<i>Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia (D.Lgs.1.9.93 n. 385)</i>
<b>Normativa sul "Credito ai consumatori"</b>	<i>D.Lgs. 141/2010 che ha modificato taluni titoli del TUB</i>